



**Associazione Nazionale
Ragionieri Commercialisti**
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
e Libere Professioni Economiche

RASSEGNA FISCALE

MERCOLEDI' 29 LUGLIO 2009

IL SOLE 24 ORE

Dichiarazioni: la strategia delle Entrate, controlli rafforzati da redditometro

Resi noti i dati sulle contestazioni del 2007 e del 2008 mentre si avvicina la scadenza del 5 agosto. Sei contribuenti su dieci, davanti ad una contestazione hanno pagato. Un valore costante nel tempo che dà la misura della forza di convincimento del programma Gerico. I dati delle Entrate arrivano sul finale della partita, che vede di fatto, contrapposti in questi giorni contribuenti e Amministrazione finanziaria. I contribuenti, da un lato, fanno gli ultimi conteggi per capire se allinearsi agli studi di settore in vista dell'ultima scadenza del 5 agosto. Mentre dall'altro lato, l'Amministrazione finanziaria è impegnata a rendersi controllore credibile, ma pronto a riconoscere, quando necessario, le ragioni dei contribuenti. E a cercare di favorire gli adeguamenti spontanei ai risultati di Gerico con una strategia di controlli che abbia credibilità e deterrenza.

Jean Marie Del Bo, *Definizioni da studi al 60%*, in *Il Sole 24 Ore*, 29/07/2009, pag. 23

Compilazione del quadro X, possibile escludere che l'imprecisione renda il modello infedele

Il 5 agosto 2009, scadenza del pagamento con la penalizzazione dello 0,40% per i contribuenti sottoposti agli studi di settore. Contribuenti e professionisti stanno completando i conti fra dati di bilancio, dichiarazioni e correttivi. La compilazione del quadro X del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore si rileva essenziale nei casi in cui può trovare applicazione un correttivo congiunturale: nelle ipotesi previste, infatti, al fine della riduzione dei ricavi o compensi occorre registrare una contrazione dei ricavi 2008 rispetto a quelli 2007, tant'è che le istruzioni raccomandano in grassetto la compilazione del relativo rigo del modello. Occorre chiedersi quali sono le conseguenze per il contribuente che indica erroneamente questo importo e manifesta un'inesistente contrazione dei ricavi 2008 rispetto all'anno precedente. Se appare certo che, in casi del genere, al contribuente non potrà essere accordata alcuna riduzione quanto al risultato d'imposta di prossima rendicontazione, è altrettanto certo che non gli si potrà muovere alcun addebito riguardo l'infedele dichiarazione del modello.

Carlo Nocera, *Da pesare l'errore nel quadro X*, in *Il Sole 24 Ore*, 29/07/2009, pag. 23

Si completa l'addio al valore normale come parametro per le transazioni immobiliari

Entra oggi, 29 luglio 2009, insieme con la maggior parte delle novità introdotte dalla Comunitaria 2008, 88 del 2009, pubblicata sulla GU n. 161 del 14 luglio, la norma che cancella il riferimento ai valori Omi per gli atti di accertamento delle imposte dirette sui trasferimenti immobiliari. Mentre è in vigore già dal 15 luglio l'abbandono dei valori Omi ai fini Iva. Una partenza falsata, decisa dalla Comunitaria 2008, per due disposizioni gemelle che investono anche i procedimenti in corso. La Comunitaria 2008 ha riallineato le disposizioni IVA interne alla direttiva Ue 2006/112 in tema di valore normale. E ha bloccato in extremis la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia sulla compatibilità del dl n. 223/06 in materia di cessione soggette a IVA.

Giorgio Gavelli e Massimo Sirri, *Si completa l'addio al valore normale*, in *Il Sole 24 Ore*, 29/07/2009, pag. 24



ITALIA OGGI

Approvato dalla camera il dl 78/09, passa ora al Senato

Tra le principali misure previste dalla manovra d'estate, approvata ieri dalla camera spiccano senza dubbio, lo scudo fiscale a partire dal 15 settembre, la Tremonti-ter, l'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici della p.a., la sanatoria per colf e badanti e non ultima la definizione agevolata delle multe stradali irrogate fino al 2004. Oggi il provvedimento sarà al vaglio del Senato, dove è già destinato a subire delle modifiche, in relazione al trattamento fiscale delle riserve auree, ai poteri del ministero dell'ambiente riguardo alle nuove centrali energetiche e alle competenze della Corte dei conti. Per quanto concerne gli interventi in favore delle imprese, oltre alla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari, in sede di conversione è stata introdotta la possibilità di escludere dall'imposizione il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale per i conferimenti fino a 500 mila euro effettuati da persone fisiche entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Valerio Stroppa, *Scudo fiscale, countdown al 15/9*, in *Italia Oggi*, 29/07/2009, pag. 23

Riciclaggio, nessuna deroga dal nuovo scudo fiscale

Nessuna deroga dal nuovo scudo fiscale, all'adeguata verifica della clientela richiesta dalla Terza Direttiva Antiriciclaggio. Questo è quanto prevede il combinato disposto dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 e dell'articolo 17 del "vecchio" Decreto Scudo (dl 25 settembre 2001, n. 350). Questo significa in pratica, che l'intermediario ovvero Banche italiane, Sim, Sgr attive nella gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, società fiduciarie, Poste italiane, banche o imprese di investimento estere con stabili organizzazioni in Italia e agenti di cambio, presso il quale verrà presentata la dichiarazione riservata dovrà provvedere all'identificazione della clientela che intende fare emergere, attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione, attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, dl 167/90. L'identificazione in oggetto dovrà essere effettuata applicando le nuove disposizioni emanate dall'Italia con il decreto legislativo 231/07. L'intermediario pertanto non dovrà limitarsi a raccogliere i dati anagrafici del cliente ma chiedere altresì informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nonché dati sul titolare effettivo del rapporto.

Fabrizio Vedana, *Scudo, riciclaggio senza deroga*, in *Italia Oggi*, 29/07/2009, pag. 25

Contribuenti, privacy poco tutelata

In base a quanto affermato dalla Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 17194 del 23 luglio, non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata "senza busta chiusa", né i cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per la violazione della privacy. Al massimo possono tentare la strada del risarcimento facendo un'altra causa al Fisco, davanti al giudice ordinario. La suprema Corte, ha colto inoltre l'occasione per ribadire un altro importante principio, ovvero che le onlus e in generale gli enti non profit che aiutano i cittadini nelle controversie contro l'amministrazione finanziaria non possono partecipare al processo tributario. Nessuna "rappresentative action" nelle liti fiscali. Dalla sentenza inoltre emerge chiaramente che, è valida la cartella senza la firma del funzionario; ed inoltre che è valida anche la cartella senza l'indicazione delle autorità di fronte alla quale impugnare l'atto notificato dall'amministrazione finanziaria.

Debora Alberici, *Contribuenti, poca privacy*, in *Italia Oggi*, 29/07/2009, pag. 28

- Riproduzione riservata -